

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1844 del 11/04/2019
Oggetto	DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA TOSCHI VIGNOLA SRL (Imp. v. Genova n. 244) SAVIGNANO SUL PANARO (MO). Rif. Prot. n. 400/2018/SUAP del Comune di Savignano sul Panaro. Rif. Prat. n. 2922/2019 ARPAE SINADOC.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1897 del 11/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno undici APRILE 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA TOSCHI VIGNOLA SRL (Imp. v. Genova n. 244) SAVIGNANO SUL PANARO (MO).

Rif. Prot. n. 400/2018/SUAP del Comune di Savignano sul Panaro.

Rif. Prat. n. 2922/2019 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 2, prevede, in caso di modifica sostanziale degli impianti, la presentazione, da parte del gestore degli impianti, di domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

La Ditta TOSCHI VIGNOLA SRL, avente sede legale in comune di Savignano sul Panaro (MO), v. Genova n. 244, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Savignano sul Panaro, v. Genova n. 244, in data 17/12/2018 ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 11/1/2019 con prot. n. 4180, relativa ai titoli ambientali Acqua, Aria, Impatto Acustico;

La ditta nello stabilimento di cui sopra effettua attività di lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi (produzione di frutta candita, sciroppi, liquori e aceto balsamico;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva di Allegati Acqua, Aria, Impatto Acustico, adottata da ARPAE-SAC di Modena con Determinazione Dirigenziale n. 5340 del 16/10/2018;

Nel corso dell'iter autorizzatorio è stato acquisito:

- parere tecnico, favorevole con prescrizioni, in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura, espresso dal Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA SPA, prot. n. 21253 del 26/02/2019;

Il Comune di Savignano sul Panaro, a seguito della richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 26054 del 18/02/2019, non ha fatto pervenire osservazioni in merito al rilascio del titolo ambientale scarichi idrici;

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Considerato che dalla Domanda di Modifica Sostanziale sopra citata risulta, relativamente alle emissioni in atmosfera e all'impatto acustico, il proseguimento senza modifiche rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione AUA n. 5340 del 16/10/2018, si provvede d'ufficio ad integrare nella modifica della vigente A.U.A. gli Allegati Aria e Impatto Acustico senza apportare variazioni;

Nel contempo si rende necessario revocare l'Autorizzazione Unica Ambientale precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo.

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

la Dirigente determina

1) di adottare la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli artt. 3 e 6 del DPR 59/2013 da rilasciare da parte del SUAP competente al Gestore della ditta TOSCHI VIGNOLA SRL per l'impianto ubicato in comune di Savignano sul Panaro (MO), v. Genova n. 244, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione n. 5340 del 16/10/2018;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.
- Allegato Impatto Acustico - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni con scadenza al 11/4/2034**, fatto salvo quanto indicato nel provvedimento conclusivo rilasciato dal SUAP competente.

A tal proposito, il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento della sottoscrizione da parte del Dirigente del SAC di ARPAE Modena, mantenendo l'efficacia dipendentemente dalla data di rilascio dell'atto conclusivo da parte del SUAP competente.

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP del Comune di Savignano sul Panaro;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura	Comune di Savignano sul Panaro
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Savignano sul Panaro

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione;

d) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

e) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico del Comune di Savignano sul Panaro, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione antimafia da parte del S.A.C. di ARPAE di Modena.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA

DITTA TOSCHI VIGNOLA SRL (Imp. v. Genova n. 244) SAVIGNANO SUL PANARO (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) – Acque reflue industriali in pubblica fognatura – Acque reflue industriali in acque superficiali

A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9/6/2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/2/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24/7/2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta TOSCHI VIGNOLA SRL, nello stabilimento di via Genova n. 244 a Savignano sul Panaro, svolge attività di produzione e vendita di frutta candita in sciroppo, liquori, sciroppi, prodotti per gelateria, aceto balsamico di Modena e intende apportare una modifica sostanziale relativamente al titolo ambientale scarichi idrici rispetto alla condizione autorizzata da Arpae - SAC di Modena con Determinazione Dirigenziale n. 5340 del 16/10/2018.

Relativamente agli scarichi di acque reflue, si avrà la seguente configurazione:

- le acque reflue provenienti dai servizi igienici dello stabilimento, previo trattamento in fosse biologiche, sono convogliate nella pubblica fognatura di interna nera dello stabilimento e quindi alla rete di pubblica fognatura;
- le acque meteoriche ricadenti sulle coperture dello stabilimento e sulle parti di piazzale senza rischio di contaminazione da stoccaggio e/o lavorazioni di materie prime e/o rifiuti, confluiscono in parte nella pubblica fognatura e in parte in acque superficiali;
- le acque reflue di processo derivanti dalla produzione, dal lavaggio delle attrezzature e dei pavimenti dello stabilimento e le acque provenienti dalla centrale termica sono depurate nel nuovo impianto biologico (comparto MBBR e processo biologico a fanghi attivi) e successivamente confluiscono nella pubblica fognatura di Savignano dopo pozzetto di controllo;
- le acque reflue da processo di raffreddamento confluiscono senza alcun trattamento depurativo e previo passaggio da pozzetto di campionamento indicato in planimetria con "R" nella rete bianca aziendale e da qui sono convogliate, unitamente alle acque meteoriche, in acque superficiali;

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue dei servizi igienici sono classificabili come "acque reflue domestiche" e sono pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche non contaminate non necessitano di autorizzazione per essere scaricate in acque superficiali o in pubblica fognatura.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue di raffreddamento, confluenti in acque superficiali mediante lo scarico di cui sopra, sono classificabili come "acque reflue industriali".

Ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 152/06, le acque reflue provenienti dal depuratore biologico, confluenti in pubblica fognatura mediante gli scarichi di cui sopra, sono classificabili come "acque reflue industriali".

Al depuratore biologico recapitano inoltre i reflui industriali della Ditta Acetaia Borgo Castello srl.

L'approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto e mediante emungimento da pozzo privato.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Richiamata la Determinazione di Arpae – Sac di Modena n. 5340 del 16/10/2018, di autorizzazione allo scarico della ditta Toschi Vignola srl per lo stabilimento in oggetto.

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale e le integrazioni volontarie, assunte agli atti da Arpae Modena con prot. 56523 del 08/04/2019.

Il Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera Spa ha espresso parere favorevole con prescrizioni con prot. n. 21253 del 26/02/2019 relativamente al rilascio del titolo ambientale scarichi idrici.

Il Comune di Savignano sul Panaro, a seguito della richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 26054 del 18/02/2019, non ha fatto pervenire osservazioni in merito al rilascio del titolo ambientale scarichi idrici.

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

E' autorizzato il gestore della ditta TOSCHI VIGNOLA SRL, con insediamento posto a Savignano sul Panaro (MO), v. Genova 244, a scaricare le **acque reflue industriali** derivanti dall'attività di produzione e vendita di frutta candita in sciroppo, liquori, sciroppi, prodotti per gelateria, aceto balsamico di Modena, previo trattamento, **nella pubblica fognatura** di Savignano sul Panaro e **le acque reflue industriali di raffreddamento in acque superficiali**: fosso di scolo adiacente la proprietà e confluenti nel Fiume Panaro, in conformità a quanto riportato negli allegati tecnici all'istanza di autorizzazione unica ambientale e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Si stabilisce in circa **36.200 metri cubi annui** (di cui 1.000 mc provenienti dalla ditta Acetaia borgo Castello) il quantitativo massimo di acque reflue industriali scaricabili dal depuratore e in 2.500 mc annui il quantitativo massimo di acque reflue industriali di raffreddamento scaricabili dallo stabilimento.
- 2) Lo scarico delle **acque reflue industriali deve rispettare continuativamente i limiti previsti dalla tabella 3** (allegato 5 alla parte terza) del **D.Lgs 152/06** per lo scarico in pubblica fognatura;
- 3) Transitoriamente, fino alla completa operatività del nuovo sistema di trattamento e comunque non oltre il 30/04/2019, è concessa la deroga ai limiti di cui alla suddetta Tabella 3 per i seguenti parametri e valori:
 - COD= 2000 mg/l
 - BOD5= 1000 mg l
 - Solidi Sospesi Totali= 300 mg/l
- 4) Lo scarico in acque superficiali delle **acque reflue industriali di raffreddamento** deve avvenire nel rispetto dei limiti della **tabella 3** (allegato 5 alla parte terza) del **D.Lgs 152/06** per lo scarico in acque superficiali; si individua quale pozzetto di campionamento il pozzetto a monte del punto di scarico indicato con la lettera R nella planimetria.
- 5) I valori limite di cui ai punti 2-3-4 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento.
- 6) Il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico.
- 7) Il pozzetto di prelievo campioni ubicato a valle dell'impianto di trattamento delle acque reflue prima dell'unione con le meteoriche deve essere mantenuto accessibile ed ispezionabile per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo e dovrà avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.

Per le acque di raffreddamento il prelievo fiscale dovrà essere effettuato nel pozzetto indicato in planimetria con la lettera R. Tale pozzetto deve essere mantenuto accessibile ed ispezionabile per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo e dovrà avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.

Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dello stabilimento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
- 8) È vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
- 9) A cura del gestore della ditta dovrà provvedersi alla manutenzione corretta del proprio depuratore e alla gestione e allo smaltimento dei fanghi; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di gestione deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 10) A cura del gestore della ditta dovrà provvedersi al periodico espurgo e manutenzione dei pozzetti.
- 11) La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

Tale documentazione deve contenere:

 - i certificati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati;
 - indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l'impianto di depurazione, compresa la periodica pulizia dei pozzetti;
 - i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento);
 - i quantitativi di fanghi derivanti dall'impianto di depurazione e la relativa destinazione;
 - il registro di carico e scarico rifiuti aggiornato, ai sensi della vigente normativa.
- 12) I fanghi risultanti dall'impianto di trattamento biologico dovranno essere smaltiti mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs 152/06.

- 13) Dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e documentati i vari utilizzi.
- 14) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
- 15) È fatto obbligo dare immediata comunicazione, al SAC ARPAE di Modena, al Comune di Savignano s/P e al gestore del Servizio Idrico Integrato e al ST distretto Area Sud di ARPAE Modena di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 16) Si prescrive inoltre venga siglato il rilascio od il rinnovo, entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione AUA, il contratto di servizio fognatura e depurazione con Hera spa imposto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1480 del 11/10/2010.
- 17) Entro il 31 Gennaio di ogni anno dovrà essere presentato il bilancio idrico per l'anno precedente. *Se i valori medi delle analisi annuali dello scarico ottenuti saranno inferiori al 50% dei valori autorizzati in deroga sarà comunque tenuto in considerazione, per il calcolo dalla tariffa di scarico, il 50% del valore autorizzato in deroga fino alla decadenza delle deroghe, ovvero l'installazione e messa in funzione dell'impianto di depurazione oggetto del presente parere.*
- 18) Entro il 31 gennaio di ogni anno, per l'anno precedente, dovrà essere presentata al gestore della fognatura pubblica, la denuncia dei consumi idrici nonché le analisi delle acque reflue per il calcolo del canone di fognatura e depurazione.
- 19) Entro il 30 aprile 2023, il 30 aprile 2028 e il 30 aprile 2033 dovrà essere inviata alla SAC ARPAE di Modena una comunicazione, anche in forma di semplice tabella, riportante il riassunto dei risultati analitici ottenuti sulle acque reflue industriali riferiti al quinquennio precedente; dovranno inoltre essere indicati i volumi di scarico relativi alle seguenti tipologie di scarico: acque reflue industriali.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato ARIA

DITTA TOSCHI VIGNOLA SRL (Imp. v. Genova n. 244) SAVIGNANO SUL PANARO (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269 comma 1, del D.Lgs 152/2006 prevede che per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del citato Decreto Legislativo;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta TOSCHI VIGNOLA SRL, svolgente attività di lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi (produzione di frutta candita, sciroppi, liquori e aceto balsamico), è legittimata ad esercire gli impianti ubicati in comune di Savignano sul Panaro (MO), v. Genova n. 244, come da Allegato ARIA alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 5340 del 16/10/2018, per la seguente configurazione produttiva:

- la produzione di emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione:

Emissione n.	Descrizione
1	Aspirazione vasca SO2
2	Aspirazione reparto SO2
3	Pastorizzazione
4	Vapore bollitori
5	Caldaia PANINI a metano
6	Caldaia NAR GVO3000 OMG 1800 N.F. 4602 a metano
7	Caldaia NAR GVO3000 OMG 1800 N.F. 4602 a metano
8	Sfiato concentratore

- il seguente consumo di materie prime:
 - ciliegie fresche 40 t/anno
 - ciliegie in SO2 500 t/anno
 - zucchero 2.000 t/anno

– glucosio	1.500 t/anno
– zucchero di canna	500 t/anno
– alcool	1.000.000 l/anno
– mosto d'uva	900 t/anno
– aceto di vino	2.000 t/anno
– gas metano	600.000 mc/anno

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio di precedente autorizzazione alle emissioni in atmosfera (Determinazione della Provincia di Modena n. 15 del 15/1/2008), sostituita da Autorizzazione Unica Ambientale, sono stati acquisiti:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Savignano sul Panaro, prot. n. n. 4279 del 9/4/2001;
- parere favorevole di ARPA Modena – Distretto Sassuolo-Vignola, come da istruttoria tecnica prot. n. 7619 del 8/6/2001, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

Considerato che dalla Domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 11/1/2019, assunta agli atti con prot. n. 4180, risulta relativamente alle emissioni in atmosfera il proseguimento senza modifiche, rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione AUA n. 5340 del 16/10/2018, si provvede ad integrare nel presente Allegato Aria il contenuto tecnico dello stesso Allegato, parte integrante della determina citata;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

L'esercizio delle attività con emissioni in atmosfera della ditta TOSCHI VIGNOLA SRL con impianti ubicati nel comune di Savignano sul Panaro, v. Genova n. 244, provincia di Modena, è autorizzato nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 – ASPIRAZIONE VASCA SO2

Portata massima	700	Nmc/h
Altezza minima del camino	7	m
Durata	8	h/g
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
SOX (come SO2)	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 2 – ASPIRAZIONE REPARTO SO2

Portata massima	3.700	Nmc/h
Altezza minima del camino	7	m
Durata	8	h/g
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
SOX (come SO2)	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 3 - PASTORIZZAZIONE

Portata massima	1.000	Nmc/h
Altezza minima del camino	7	m
Durata	3	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 4 – VAPORE BOLLITORI

Portata massima	36.000	Nmc/h
Altezza minima del camino	7	m
Durata	saltuaria	

PUNTO DI EMISSIONE N. 5 – CALDAIA PANINI (1,046 MW) a metano – Medio impianto di combustione

Portata massima	1.070	Nmc/h
Altezza minima del camino	11	m
Durata	Occasionale	

Concentrazione massima ammessa di inquinanti, validi fino al 31 dicembre 2024.

Valori riferiti a un tenore di ossigeno del 3%:

Materiale particolare	5	mg/Nmc (*)
NOX (come NO2)	350	mg/Nmc
SOX (come SO2)	35	mg/Nmc (*)

PUNTO DI EMISSIONE N. 5 – CALDAIA PANINI (1,046 MW) a metano – Medio impianto di combustione

Portata massima	1.070	Nmc/h
Altezza minima del camino	11	m
Durata	Occasionale	

Concentrazione massima ammessa di inquinanti, validi dal 1 gennaio 2025.

Valori riferiti a un tenore di ossigeno del 3%:

Materiale particolare	5	mg/Nmc (*)
NOX (come NO2)	200	mg/Nmc
SOX (come SO2)	35	mg/Nmc (*)

PUNTO DI EMISSIONE N. 6 – CALDAIA NAR GVO3000 OMG 1800 N.F. 4602 (2,093 MW) a metano – Medio impianto di combustione

Portata massima	1.510	Nmc/h
Altezza minima del camino	11	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti, validi fino al 31 dicembre 2024.

Valori riferiti a un tenore di ossigeno del 3%:

Materiale particolare	5	mg/Nmc (*)
NOX (come NO2)	350	mg/Nmc
SOX (come SO2)	35	mg/Nmc (*)

PUNTO DI EMISSIONE N. 6 – CALDAIA NAR GVO3000 OMG 1800 N.F. 4602 (2,093 MW) a metano – Medio impianto di combustione

Portata massima	1.510	Nmc/h
Altezza minima del camino	11	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti, validi dal 1 gennaio 2025.

Valori riferiti a un tenore di ossigeno del 3%:

Materiale particellare	5	mg/Nmc (*)
NOX (come NO2)	200	mg/Nmc
SOX (come SO2)	35	mg/Nmc (*)

PUNTO DI EMISSIONE N. 7 – CALDAIA NAR GVO3000 OMG 1800 N.F. 4602 (2,093 MW) a metano – Medio impianto di combustione

Portata massima	1.510	Nmc/h
Altezza minima del camino	11	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti, validi fino al 31 dicembre 2024.

Valori riferiti a un tenore di ossigeno del 3%:

Materiale particellare	5	mg/Nmc (*)
NOX (come NO2)	350	mg/Nmc
SOX (come SO2)	35	mg/Nmc (*)

PUNTO DI EMISSIONE N. 7 – CALDAIA NAR GVO3000 OMG 1800 N.F. 4602 (2,093 MW) a metano – Medio impianto di combustione

Portata massima	1.510	Nmc/h
Altezza minima del camino	11	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti, validi dal 1 gennaio 2025.

Valori riferiti a un tenore di ossigeno del 3%:

Materiale particellare	5	mg/Nmc (*)
NOX (come NO2)	200	mg/Nmc
SOX (come SO2)	35	mg/Nmc (*)

PUNTO DI EMISSIONE N. 8 – SFIATO CONCENTRATORE

Portata massima	tiraggio naturale
Altezza minima del camino	7 m
Durata	in caso di emergenza

(*) Valore limite considerato rispettato in quanto impianto alimentato con gas metano

Prescrizioni

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

Relativamente ai Medi impianti di combustione, il Gestore archivia e mette a disposizione dell'autorità di controllo i risultati dei monitoraggi di propria competenza, nei modi previsti dall'Appendice 4-bis, associata al punto 5-bis 2, dell'allegato VI alla Parte Quinta, del D.Lgs 152/06.

- Nelle caldaie di cui alle emissioni n. 6 e 7 è consentito l'impiego di Gasolio soltanto in caso di sospensione della fornitura del gas metano da parte dell'Ente erogatore e previa comunicazione scritta ad ARPAE-SAC di Modena e Distretto Territoriale con almeno 48 ore di anticipo.

- Il Gasolio dovrà essere conforme alle caratteristiche indicate nella Parte II, Sezione 1 Paragrafo 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006.

- Durante l'esercizio degli impianti termici alimentati con Gasolio devono essere rispettati i seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%:

Polveri	150	mg/Nmc
NOx (come NO2)	500	mg/Nmc
SOx (come SO2)	1700	mg/Nmc (* valore considerato rispettato se l'impianto è alimentato con gasolio con contenuto di zolfo inferiore o uguale all'1%).

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE Modena, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e

raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione $\pm$ Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- ☐ metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- ☐ metodi normati e/o ufficiali
- ☐ altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008 UNI EN ISO 16911:2013 UNI EN 13284-1:2003
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001
Polveri totali (PTS) Materiale Particellare	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2006 CO ISO 12039:2001 UNI 9968:1992 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)
Ossidi di Zolfo espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 ISO 10849:1996 metodo di misura automatico Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno annuale per le emissioni n. 1, 2, 5 (portata, NOX) 6 (portata, NOX) e 7 (portata, NOX).

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE-Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE-Sezione di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato IMPATTO ACUSTICO

DITTA TOSCHI VIGNOLA SRL (Imp. v. Genova n. 244) SAVIGNANO SUL PANARO (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

A - PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico” detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta TOSCHI VIGNOLA SRL, svolgente attività di lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi (produzione di frutta candita, sciroppi, liquori e aceto balsamico), è autorizzata all'utilizzo di sorgenti di rumore negli impianti ubicati in comune di Savignano sul Panaro, v. Genova n. 244, come da Allegato Impatto Acustico alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 5340 del 16/10/2018, per la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate da: circolazione dei mezzi su via Genova e nell’area esterna dello stabilimento, compressori, macchinari vari collocati all’interno degli edifici produttivi;
- il sito è attivo di norma in periodo diurno (dalle 8 alle 18 o, al massimo, dalle 7 alle 21); i compressori sono sempre accesi e si attivano automaticamente secondo necessità;
- la ditta è inserita all’interno di una classe V, con limiti pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte;
- i ricettori sensibili più prossimi all’impianto sono individuati in edifici abitativi posti a sud e a est dello stabilimento, a distanze variabili tra 20 m e 100 m;
- la relazione tecnica prodotta dalla Ditta attesta che i livelli sonori misurati assicurano il rispetto dei valori limiti di zona e/o differenziali per i ricettori considerati;

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio di precedente A.U.A. sono stati acquisiti:

- parere favorevole, con prescrizioni, del Comune di Savignano sul Panaro al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico, prot. n. 10600 del 7/9/2016, che richiama il parere favorevole sulla valutazione di impatto acustico espresso da ARPAE-Distretto Area Sud Maranello-Pavullo, pratica 23622/2016;

Considerato che dalla Domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 11/1/2019, assunta agli atti con prot. n. 4180, risulta relativamente all'Impatto Acustico il proseguimento senza modifiche, rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione AUA n. 5340 del 16/10/2018 si provvede ad integrare nel presente Allegato Impatto Acustico il contenuto tecnico dello stesso Allegato, parte integrante della determina citata;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Savignano sul Panaro, v. Genova n. 244, – foglio 19, mappale 49, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta TOSCHI VIGNOLA SRL, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Impianti e attività dell'Impresa devono essere gestiti in modo da garantire il rispetto dei limiti di zona;
- 2) Qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico.
- 3) In corso d'esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante.
- 4) Le sorgenti di rumore da utilizzare, nonché le modalità di uso delle stesse, devono essere conformi alle condizioni progettuali descritte nella relazione allegata alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, ecc.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.